

N. 1879

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MUNDI, CORTELLONI e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Istituzione in Foggia della sovrintendenza provinciale per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici

ONOREVOLI SENATORI. - A più di venti anni dalla istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali e dei suoi organi periferici si impone una riflessione sulla validità della scelta operata dal legislatore del 1975, con particolare riferimento alla frammentazione delle competenze delle soprintendenze.

In alcune regioni, quali l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige, sono dislocate soprintendenze con compiti di tutela più ampi che comprendono in alcuni casi i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Nella regione Puglia operano precisamente due soprintendenze: quella archeologica con sede in Taranto e quella con competenze circa i beni ambientali, architettonici, artistici e storici con sede in Bari.

Gli organi *de quibus* hanno competenza territoriale sull'intero ambito regionale e per il personale sott'organico che ivi opera risultano impossibilitati a fronteggiare e soddisfare in modo efficiente i compiti ad essi attribuiti *ex lege*.

Assumendo a riferimento il 1990 si vede che del personale ministeriale distribuito su base regionale, in Puglia è presente una percentuale pari al 4,3.

Codesto organico risulta insufficiente per occuparsi dei 17 musei di natura archeologica e dei 3 di natura monumentale, altresì alla luce dei recenti censimenti che hanno individuato in Puglia un complessivo numero di 108 musei, sommando quelli pubblici e quelli privati.

Alla luce della considerazione che in Puglia, e in particolare entro l'ambito territoriale della provincia di Foggia, insistono aree archeologiche di grande interesse, su cui si sono sviluppate campagne di scavo

alle quali è rivolta la massima attenzione da parte degli operatori del settore; considerando che nella medesima zona è purtroppo sempre più diffuso il fenomeno dei cosiddetti «tombaroli», che ha originato un mercato illegale dei ritrovamenti archeologici legato, pare, al fenomeno della criminalità organizzata, occorre rivedere la struttura periferica del Ministero in questione, e in particolare dell'organo pugliese della soprintendenza.

Facendo riferimento alla presentazione ad opera del Dicastero *de quo*, in data 18 ottobre 1996 al Consiglio dei ministri, di un disegno di legge avente ad oggetto il riconoscimento, quale esperimento pilota, dell'autonomia scientifica, amministrativa e finanziaria della soprintendenza archeologica di Pompei, da considerarsi conferma che il Ministro competente, antecedentemente ad una riforma organica della materia, intende avviare sperimentazioni onde acquisire idonei strumenti valutativi, ritenendo opportuna l'istituzione nella provincia di Foggia di una soprintendenza provinciale unica per tutti i settori si è addivenuti alla compilazione del presente articolato a ciò volto.

Il presente disegno di legge si caratterizza per il trasferimento alla istituenda soprintendenza delle funzioni e competenze già dei due organi presenti in Puglia, limitatamente al territorio della provincia di Foggia.

L'opportunità della presente proposta è stata dettata altresì dalla constatazione che già durante il governo Ciampi si era ipotizzata una riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali avente ad oggetto la possibilità di istituire soprintendenze uniche con competenza territoriale su base provinciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici per la provincia di Foggia, alla quale sono assegnate le funzioni e competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 2.

1. Le competenze già assegnate alla soprintendenza archeologica di Taranto e alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari sono trasferite, limitatamente al territorio della provincia di Foggia, alla soprintendenza di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire le competenze di cui all'articolo 2 alla soprintendenza istituita ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, definisce l'organico della soprintendenza istituita ai sensi dell'articolo 1 e l'articolazione degli addetti per qualifiche funzionali, tenendo presenti la professionalità e la specializzazione degli operatori già presenti sul territorio e previa corrispondente ristrutturazione degli organici della soprintendenza di Bari.

Art. 5.

1. Le spese di gestione della nuova soprintendenza di cui all'articolo 1 trovano copertura mediante pari riduzione delle relative poste di spesa sinora riservate alla soprintendenza di Bari e, per quanto attiene il settore archeologico, mediante riduzione delle relative poste di spesa riservate a quella di Taranto.

Art. 6.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, sentita la regione Puglia, provvede all'attivazione della soprintendenza di cui all'articolo 1.